



## **Tribunale Federale FIV**

### **Decisione n. 5/2021**

**Nel ricorso ex art. 19 comma 15 Statuto. Promosso dall’Affiliato Circolo Nautico Ragn’a Vela con sede al n. 24 della via Sgattoni in San Benedetto del Tronto**

\*\*\*

Con e-mail in data 10 maggio 2021 è pervenuto a segreteria@federvelapec, e per suo tramite a questo Tribunale, l’atto di cui in epigrafe.

Mediante il ricorso l’Affiliato sottoscrittore, premesso che in data 3 maggio 2021 era ad esso pervenuta formale convocazione per l’Assemblea Elettiva del Comitato di X Zona, e, unitamente alla stessa, elenchi delle Società aventi diritto di voto alla medesima Assemblea e delle Società che ne erano prive, lamentava la propria esclusione dal primo elenco e l’inclusione nel secondo.

Richiamate le disposizioni di cui all’art.19 Statuto, regolatrici dell’accesso al diritto in predicato, e l’intervento del CONI volto ad evitare che la stasi dell’attività sportiva causata dall’emergenza sanitaria potesse negativamente incidere sul diritto di voto delle Società affiliate “*regolarmente attive nelle stagioni precedenti*”, elencava le attività svolte nelle stagioni 2018, 2019, 2020, di cui forniva supporto probatorio documentale, e, ritenuto che queste integrassero i requisiti minimi statutariamente richiesti, chiedeva che l’Ufficio adito ne desse formale riconoscimento e ordinasse l’inclusione di esso ricorrente nell’elenco degli Affiliati aventi diritto di voto nella nominata Assemblea Elettiva Straordinaria.

E’ pervenuta in data 14 maggio 2021 nota della Segreteria Generale, prot. 731/2021, riassuntiva dell’attività svolta dall’Affiliato ricorrente nel triennio 2018-2020.

La documentazione in tal modo acquisita risulta sufficiente alla istruzione del giudizio.

\*\*\*\*\*

L’attribuzione e il riconoscimento del diritto di voto esercitabile nelle Assemblee elettorali, le condizioni e i requisiti per il suo conseguimento, la redazione e la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto, i rimedi giurisdizionali azionabili in ipotesi di omessa o errata attribuzione dello stesso, sono regolati dal disposto degli artt. 19 Statuto e 53 Regolamento Organico.

Il sistema postula che l’aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto, gestito dalla Segreteria Generale Federale e correlato alla certificazione di una compiuta attività sportiva e promozionale, venga compiuto per ciascuna delle singole stagioni sportive, coincidenti con l’annualità solare.

E’ quindi in connessione a questa scansione temporale, ed alla collegata gestione dei dati pervenuti alla Segreteria Generale, che viene da questa compilato

e pubblicato l'elenco degli Affiliati aventi diritto al voto, ed è da tale pubblicazione che decorre di volta in volta il termine di impugnazione previsto dal comma 15 dell'art. 19 Statuto.

A tale assetto normativo risponde la temporalizzazione adottata in occasione del rinnovo degli organismi elettivi federali previsto per la fine del 2020, comprendente le modalità di comunicazione dei requisiti utili alla inclusione nell'elenco degli aventi diritto al voto e la normativa particolare connessa alla emergenza sanitaria oggetto dell'intervento CONI.

L'*iter* regolamentare, formalmente comunicato agli Affiliati con la Circolare del 26 agosto 2020 a firma del Segretario Generale, ha stabilito che, in dipendenza della eccezionalità degli eventi pandemici, le Società che fossero già state incluse nell'elenco degli aventi diritto al voto al dicembre 2019 avrebbero mantenuto il diritto di elettorato per il rinnovo delle Assemblee Elettive Nazionali e Zonali previste per la fine del 2020 e l'inizio del 2021; mentre, qualora a quella data di quel diritto non avessero fruito, avrebbero dovuto certificare l'attività svolta nel 2020, seppure sulla base di requisiti parzialmente attenuati (quello di cui alla lettera "c" dell'art. 19.12 esigeva una sola regata in luogo delle tre consuete, anche se di livello "*nazionale ma eccezionalmente anche zonale*"). I termini ultimi entro i quali la certificazione dell'attività doveva essere conferita venivano articolati fra il 10 settembre ed il 14 dicembre, in relazione alle diverse Assemblee elettive in programma.

Orbene, se le diverse date previste tanto per la tenuta delle Assemblee quanto per il conferimento dei requisiti danti l'accesso al voto postulano successive pubblicazioni dell'elenco degli aventi diritto al voto, non può esser posto in dubbio che, al più tardi, dalla pubblicazione connessa all'ultimo turno elettorale in programma (e cioè da quella relativa alla convocazione delle Assemblee per la elezione dei Comitati di Zona, previste per il 16 gennaio 2021) decorreva il termine per la impugnazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nella tornata elettorale del nuovo quadriennio olimpico.

E poiché si ha contezza, dall'esame della documentazione acquisita, che l'odierno ricorrente ha certificato in data 14 ottobre l'attività compiuta (quindi teoricamente in tempo solo per l'Assemblea zonale) unicamente dalla data di pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto per l'Assemblea del 16 gennaio 2021 decorreva il termine per l'impugnazione della decisione di esclusione.

La consumazione del termine per l'impugnazione della esclusione ha l'effetto di rendere non più modificabile, in carenza di eventi a quella esclusione sopravvenuti e idonei a modificare le condizioni di accesso, l'esclusione dal diritto di voto.

Tale immutabilità, che per l'appunto non assume valore assoluto atteso che nel lasso temporale successivo al 14 ottobre 2020 è pur sempre sussistita la possibilità che maturassero i requisiti minimi richiesti dall'art. 19 comma 12

Statuto, assume tuttavia effetto preclusivo per avere preteso l'odierno ricorrente un improponibile riesame delle condizioni di ammissibilità certificate al 14 ottobre scorso, già maturate in epoca antecedente a questa e già sfavorevolmente valutate.

Tanto considerato, per quanto il termine per l'impugnazione delle esclusioni dalla tornata elettorale dell'Assemblea di X Zona convocata per il maggio 2021 debba ritenersi non consumato alla data di deposito dell'odierno ricorso, non potendo opinarsi che la comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto avvenuta il 3 maggio 2021 abbia carattere meramente reiterativo e ricognitivo rispetto a quella precedente connessa alla tornata elettorale del 16 gennaio 2021 (e ciò, come detto, per il tempo trascorso e per la possibilità di maturazione di requisiti riferibili quanto meno alla nuova stagione 2021) il ricorso deve essere ritenuto inammissibile.

#### **PQM**

Il Tribunale Federale, visto l'art.19 commi 12 e 15 Statuto, l'art. 53 Regolamento Organico e la Circolare della Segreteria Generale Federale del 26 agosto 2020, rigetta il ricorso dell'Affiliato Circolo Nautico Ragn'a Vela in quanto inammissibile e infondato.

Così deciso in camera di consiglio a Genova, il 17 maggio 2021.

Alessandro Ghibellini, presidente

Michele Micalizzi, componente e estensore

Simona Crispo, componente